



**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

# **INAIL: confermata la misura dello sconto sia per il pagamento di maggio che per le rateazioni successive**

(Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.06.2014)

### **Premessa**

Con il decreto 26.06.2014 il Ministero del Lavoro ha stabilito **l'importo dell'agevolazione spettante ai datori di lavoro relativamente ai premi assicurativi istituita con la legge di stabilità per il 2014, confermando l'importo del 14,17% stabilito con determina dall'INAIL in vista del versamento da effettuare lo scorso mese di maggio per i premi assicurativi a saldo 2013 ed in acconto 2014.**

Vista la mancanza di variazioni alla determinazione dello sconto sui premi assicurativi si deve segnalare che **gli importi dei pagamenti previsti per le rateazioni nei mesi di agosto e novembre rimangono invariati.**

### **Novità in materia fiscale**

In riferimento alla liquidazione dei premi assicurativi per il 2013/2014, si deve segnalare che la legge di stabilità per il 2014 ha introdotto uno sconto da applicare il via generale a **tutti i premi** (ordinari e speciali).

Al comma 128 dell'articolo unico della Legge di stabilità per il 2014 **viene previsto, per tutte le tipologie di premi e contributi, una riduzione dei premi assicurativi** nel limite complessivo di un importo:

- pari a 1.000 milioni di euro per l'**anno 2014**;
- 1.100 milioni di euro per l'**anno 2015**;
- 1.200 milioni di euro a decorrere dall'**anno 2016**.

Con un apposito decreto si definiscono anche le **modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**. Particolare attenzione è riservata alle **aziende più giovani** per le quali verranno studiati **specifici criteri ad hoc per l'attribuzione delle riduzioni**.

#### **OSSERVA**

Sono **esclusi dallo sconto colf e badanti, apprendisti, prestazioni di lavoro accessorio e casalinghe**.

La riduzione dei premi e contributi è **applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, operato distintamente per singola gestione assicurativa**, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

#### **RIEPILOGO RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2014**

**Premi a cui si applica lo sconto**

La **riduzione percentuale si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni: **premi dovuti per la Gestione Industria, ivi compresa l'assicurazione per i marittimi e contributi dovuti per la Gestione Agricoltura**.

La riduzione si applica, altresì, ai premi relativi all'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Sono **esclusi dalla riduzione** le tipologie di premi e contributi espressamente indicati al terzo periodo, comma 128, dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147 **(lavoro accessorio, premi sugli apprendisti, infortuni domestici, addetti ai servizi domestici)**.

<p><b>Come si applica lo sconto</b></p>	<p>I <b>soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio</b> ed inquadrati nelle gestioni tariffarie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, beneficiano della riduzione per quelle <b>lavorazioni per le quali nell'anno di riferimento l'INAIL ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti.</b></p> <p>I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l'asbestosi, beneficiano anche della <b>riduzione sul premio supplementare</b>, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario.</p> <p>I soggetti che assolvono all'obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, <b>le imprese del Settore Navigazione, gli assicurati nella gestione Agricoltura, nonché i soggetti assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano nell'anno di riferimento della riduzione se per l'attività svolta l'Indice di Gravità Aziendale (IGA),</b> calcolato annualmente dall'INAIL, <b>risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM)</b> della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento.</p>
<p><b>Modalità di applicazione della riduzione</b></p>	<p>La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi di competenza dell'Istituto. <b>La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull'importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano, infine, le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.</b></p> <p><b>La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno <u>si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all'anno di riferimento.</u></b></p> <p>Alla quantificazione della percentuale di riduzione si perviene rapportando le risorse finanziarie complessive disponibili annualmente per l'intervento all'ammontare del gettito per premi e contributi stimato per l'anno di riferimento, in relazione alla platea dei beneficiari.</p>

La misura della riduzione percentuale dell'importo dei **premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro, per l'anno 2014, è pari al 14,17 %.**

### **Pagamenti rateali per il 2014**

Per effetto della **proroga del primo versamento al mese di maggio**, le modalità di **rateazione per il 2014 differiscono** notevolmente rispetto a quelle degli **anni precedenti**. Si deve precisare, in particolare, che **per l'anno in corso viene prevista la possibilità di dilazionare il pagamento solamente in tre rate annuali, di cui la prima costituisce il 50% dell'importo totale da versare, mentre le rate successive al 25% con scadenza nel mese di agosto e novembre.**

Si deve precisare, inoltre, che **alla rateazione si deve applicare un tasso di interesse, stabilito dall'INAIL con apposito provvedimento.**

Complessivamente, i termini di pagamento del premio 2013/2014 può essere riassunto con la presente tabella:

<b>RATEAZIONE</b>		
<b>Termine</b>	<b>Importo/quota</b>	<b>Coefficiente da applicare</b>
16.05.2014	50%	Nessuno
20.08.2014	25%	0,00524274
17.11.2014	25%	0,01048548

### **OSSERVA**

Per effetto della sostanziale conferma dell'importo dell'agevolazione spettante, rimangono invariati gli importi di premi assicurativi da versare anche in riferimento alle rate in scadenza ad agosto e a novembre 2014.

### **Le altre agevolazioni**

Sempre in riferimento all'autoliquidazione 2013/2014 segnaliamo che **si applicano anche per l'anno in corso le agevolazioni e le maggiorazioni previste nel precedente anno:**

<b>AGEVOLAZIONI/MAGGIORAZIONI</b>	
<b>Agevolazioni</b>	
<b>1)</b>	Sconto artigiani
<b>2)</b>	Sconto autotrasporto

3)	Sconto edili
4)	Sconto settore pesca
5)	Sconto per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia
6)	Cooperative e consorzi operanti in zone montane e svantaggiate
7)	Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili
8)	Sostituzione dei dipendenti in congedo di maternità/paternità
9)	Agevolazioni retributive
<b>Maggiorazioni</b>	
1)	Addizionale Fondo vittime dell'amianto

## OSSERVA

In riferimento alle agevolazioni di carattere retributivo, ricordiamo quanto segue:

### AGEVOLAZIONI RETRIBUTIVE

#### Agevolazioni retributive

**I contratti di inserimento sono stati abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2013 dalla Legge n. 92/2012.** La specifica agevolazione continua a valere nell'anno 2013 **per i soli contratti di inserimento stipulati prima del 1° gennaio 2013.** In particolare, per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento è prevista una riduzione delle retribuzioni pari al 25% per i datori di lavoro non aventi natura d'impresa ed imprese operanti nel Centro-Nord, 40% per le aziende del settore commerciale turistico con meno di 15 dipendenti, insediate in zone diverse dal Mezzogiorno, 50% per i datori di lavoro non imprenditori situati in zone che presentano un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, 100% per: le imprese operanti nel Mezzogiorno, le imprese operanti in zone che presentano un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, le imprese artigiane ovunque operanti.

#### Assunzione di "over 50" e donne

L'articolo 4, commi 8-11 della Legge n. 92/2012 ha introdotto, dal 1° gennaio 2013, nuove **riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori socialmente svantaggiati.**

Il Ministero del Lavoro nella Circolare n. 34/2013 (si veda al riguardo Aggiornamento AP n. 316/2013) ha chiarito che **i benefici in parola sono riferibili non soltanto ai contributi sociali dovuti all'INPS ma anche ai premi assicurativi dovuti all'INAIL.**

Tali disposizioni prevedono una riduzione del 50% della contribuzione e dei

premi dovuti dal datore di lavoro per l'assunzione di:

- ➔ lavoratori (uomini e donne) over 50, disoccupati da oltre 12 mesi;
- ➔ donne di qualunque età in condizioni particolari (impiegate in settori ad alta disparità occupazionale, residenti in zone svantaggiate oppure disoccupate di lungo periodo).

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti